

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "FRANCESCO BERTELLI" SITO IN VIA PAGLIANI 15 AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO.

Premesso che la Città ha l'interesse a rinnovare la gestione dell'impianto sportivo municipale denominato "Francesco Bertelli" sito in Via Pagliani 15, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010 con sede in Piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti Dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino in ottemperanza dell'art. 60 comma 2° del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione n. 188 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 mecc. n. 2008 07976/003 (esecutiva dal 10 gennaio 2009) e il Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Nizza Lingotto, con sede legale in Torino, Via Pagliani 15, Codice Fiscale n. 9767580013, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, Via _____, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Descrizione dell'impianto

La Città di Torino assegna al Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Nizza Lingotto, di seguito denominato concessionario o convenzionato, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato "Francesco Bertelli" sito in Via Pagliani 15, per complessivi mq. 535 comprendente: un prefabbricato di mq. 60 (mc. 162) adibito a sede sociale, n. 2 campi bocce scoperti ed illuminati ed un gazebo posto in prossimità della parte frontale del prefabbricato, di mq. 36.

Il Circolo effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, e di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

ART. 2 - Lavori di adeguamento e miglioria. Nuove Opere

Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto, nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino, con obbligo di adeguamento del catasto al nuovo stato di fatto a cura e spese del medesimo.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

IL DIRIGENTE

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici comunali, si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del C.C., senza che competa al concessionario alcuna indennità o compensi previsti dall'art. 936 del C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17, comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatisi nel corso di eventuali lavori.

ART. 3 - Durata

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4 - Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 46,70 oltre ad Euro 9,81 per I.V.A. al 21% e così per un totale di Euro 56,51 annui IVA inclusa da versare in un'unica rata anticipata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 9.

Tale canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale;
- l'adeguamento ISTAT;
- il permanere della valenza sociale e del ruolo aggregativo svolto sul territorio da parte del Circolo.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

ART. 5 - Finalità sociali

Il concessionario, previa richiesta, metterà gratuitamente a disposizione della Città, della Circoscrizione 9 e delle scuole cittadine il complesso sportivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Il concessionario si impegna inoltre a provvedere all'apertura e chiusura del cancello dell'area verde adiacente l'impianto come meglio specificato al successivo art. 6.

La Circoscrizione 9 e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o da esse patrocinate, con preavviso di 15 giorni, nella ragione di n. 5 giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della Società Concessionaria.

ART. 6 - Orario attività sportiva

Il concessionario dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta.

Il concessionario, al fine di garantire una maggiore tutela dell'area verde adiacente l'impianto sportivo, dovrà inoltre provvedere all'apertura e alla chiusura del cancello della stessa, rispettando i seguenti orari:

- orario estivo (da aprile a ottobre): dalle 10,00 alle ore 21,00;
- orario invernale (da novembre a marzo): dalle 10,00 alle ore 18,00.

L'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22,00, in ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", degli articoli 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22,00 alle 23,00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23,00 previa presentazione al Settore Ambiente Territorio, da parte dell'associazione convenzionata interessata, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7 - Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

ART. 8 - Pubblicità e Segnaletica

La pubblicità cartellonistica di qualunque tipo, anche fonica, sia all'interno che all'esterno dell'impianto nell'area ad esso pertinente sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori, né poter essere divolto e usato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione e del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto di far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui. al D.Lgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumeto, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, all'ingresso dell'impianto, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e chiusura, il numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo della Città e/o dell'Amministrazione. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura dell'impianto riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della sede sociale, copia dello statuto, del regolamento di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte di partecipanti e frequentatori in genere.

ART. 9 - Obblighi assicurativi

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.lvo. 81 del 9/04/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'apposita polizza assicurativa (che garantisca tutti i frequentatori per danni, incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi in caso di infortunio o morte) ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.
Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà liquidato direttamente al Comune di Torino dalla Compagnia di Assicurazioni. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 9 prima della stipula del contratto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 - Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11 - Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nella bocciofila nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.

nell'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12 - Divieto di cessione a terzi

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13 - Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, purché sia fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi la società sportiva convenzionata dovrà darne opportuna comunicazione alla Circoscrizione 9 per la preventiva autorizzazione.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferiti ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 14 - Manutenzione

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Rimarrà a carico della Città la manutenzione dell'area verde adiacente all'impianto in concessione.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al convenzionato, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C. Perché il Settore Verde Pubblico- Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.) Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispetti tali condizioni, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15 – Utenze e tassa raccolta rifiuti

L'onere relativo alle utenze sarà così suddiviso:

a carico del concessionario:

- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;

a carico della Città:

- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;

Gli oneri derivanti dai contratti di fornitura delle utenze, intestati alla Civica Amministrazione, saranno oggetto di recupero della percentuale a carico del concessionario.

ART. 16 - Controlli

Apposita Commissione di Controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione 9.

I Funzionari della Città e della Circoscrizione 9 avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 17 - Penali e revoca

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di documento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo di cui al precedente art. 16.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;

- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione dell'eventuale programma di opere programmate di investimento di cui al precedente art. 2;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico, la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 18 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato. (previsione di eventuale indennizzo a favore del gestore.)

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato nel precedente art. 4.

ART. 19 - Restituzione impianto

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

ART. 20 - Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella presente convenzione non siano interamente rispettate.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 9 almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

ART. 21 - Cauzione definitiva

Il Concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 28,26 tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla società sportiva convenzionata e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. – 22 Spese d'atto

Le spese di atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/4/86, n. 131.

Art. 23 – Controversie (Foro competente)

Nell'ipotesi di eventuali controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino e il Foro competente sarà quello di Torino.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 24

Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 9.